



CMS Newsletter Italia

Limiti al conferimento di criptovalute in società di capitali

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

[English Version](#)

Come noto, i conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società e, tipicamente, debbono esser fatti in denaro. Ai sensi degli articoli 2342 e 2464 c.c. - rispettivamente applicabili alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata - i soggetti che intendono conferire in società beni in natura o crediti devono presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale, da allegare all'atto costitutivo, che contenga la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Come parimenti noto, l'aumento di capitale è una modifica statutaria consistente nell'incremento del capitale di rischio da destinare stabilmente all'esercizio dell'impresa e, in quanto tale, richiede una delibera assembleare il cui verbale deve essere redatto dal notaio che a seguito di verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, in ossequio all'art. 2436 c.c., ne richiede entro trenta giorni l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quando il notaio ritiene che tali condizioni non siano adempiute e, quindi, non si possa procedere alla richiesta di iscrizione del verbale di modifica statutaria al registro delle imprese, lo comunica agli amministratori, i quali, per evitare l'inefficacia definitiva della deliberazione, hanno a disposizione due rimedi alternativi: la tempestiva convocazione di assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti o il ricorso al tribunale che, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge, può ordinare l'iscrizione nel registro delle imprese.

Una recente pronuncia resa dal Tribunale di Brescia in data 18 luglio 2018 ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 2346 c.c. dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, che si era vista negare dal notaio l'iscrizione al registro delle imprese della deliberazione di aumento di capitale da liberarsi con beni in natura. Nello specifico, l'assemblea societaria aveva deliberato l'aumento di capitale mediante conferimento in natura di 23 opere d'arte da parte di un socio, e di un rilevante numero di unità di una determinata criptovaluta, da parte dell'altro socio.

Peraltro, il conferimento di tale criptovaluta era stato effettuato con liberazione di capitale nel rilevante importo di Euro 714.000, con regolare presentazione di perizia di stima come previsto dall'art. 2465 c.c.

Tuttavia, il notaio aveva ritenuto che la delibera non fosse dotata dei requisiti di legittimità per consentirne l'iscrizione al registro delle imprese, in particolare sul rilievo che le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto, né di valutare l'effettività del conferimento.

Nel ricorso presentato in Tribunale avverso il diniego all'iscrizione da parte del notaio, la società rilevava come: (i) il valore della criptovaluta fosse regolarmente confermato dalla predetta perizia; (ii) il bene sarebbe trasferito nell'immediata disponibilità della società, cui era stata messa a disposizione dal socio conferente la credenziale di utilizzo (c.d. "*transaction password*"); (iii) la criptovaluta sia suscettibile di valutazione economica, ed infatti l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il suo possesso deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi; (iv) la criptovaluta in questione rappresenti un mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato; (v) se sono passibili di formare oggetto di conferimento beni immateriali quali i diritti di proprietà industriale, non vi sia ragione di escludere la liceità del conferimento delle criptovalute.

Tuttavia, il Tribunale di Brescia ha ritenuto non convincenti le motivazioni esposte dall'amministratore della s.r.l., rigettandone il ricorso, pur avendo preliminarmente evidenziato che "*non è in discussione l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c.*" (ossia la "valutazione economica" necessaria per il conferimento).

Il Collegio ha infatti rilevato come, pur non intendendosi sostituire nella valutazione di merito a quella del perito, alla luce della novità della questione, la perizia avrebbe richiesto un livello di maggiore completezza, posto che dalla discussione in udienza è emerso che la criptovaluta in questione è operata su un solo "mercato" costituito da una piattaforma riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ristretto ambito quest'ultima funge da mezzo di pagamento accettato.

Nella perizia, inoltre, il valore della criptovaluta sarebbe stato calcolato sulla base di una incondizionata adesione all'ultimo valore presente sul sito internet ove la valuta è operata, peraltro anch'esso riconducibile ai medesimi ideatori, con conseguente eccesso di autoreferenzialità dell'elemento attivo da conferire nella società all'atto dell'aumento di capitale.

La conseguenza del decreto di rigetto in esame è che, come rilevato dallo stesso Tribunale, non deve escludersi in assoluto la conferibilità delle monete virtuali, ma **si deve indagare sulla loro natura e caratteristiche sì da attribuire un valore economico affidabile al bene in esame.**

Per fare ciò non potrà prescindersi dall'accertamento circa l'esistenza di un mercato del bene in questione, che oltre a costituire il presupposto di qualsivoglia attività valutativa, impatta anche sul suo grado di liquidità e sulla conseguente convertibilità in denaro contante. Inoltre, meritevole di esame, a parere del Tribunale di Brescia, è anche l'idoneità del bene a formare oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori sociali (e nel caso di specie, la perizia ha ommesso di fare riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, che potrebbe richiedere consenso e collaborazione del conferente medesimo, titolare delle chiavi di accesso al sistema).

Tale ultimo argomento, tuttavia, appare censurabile posto che la criptovaluta oggetto di conferimento dovrebbe considerarsi effettivamente passata nella disponibilità della società una volta che il conferente ha eseguito il trasferimento mediante la consegna delle credenziali di utilizzo. È pur vero, al contempo, che una volta passata nella disponibilità della società, la criptovaluta potrebbe allo stesso modo essere difficilmente oggetto di un pignoramento in caso di omessa collaborazione da parte della società medesima, ma quello della pignorabilità delle valute elettroniche è un aspetto che deve prescindere dalla loro suscettibilità a valutazione economica che consente di farne oggetto di conferimento.

La lettura del decreto di rigetto lascia peraltro supporre che alcuna obiezione avrebbe potuto sollevare il notaio se il conferimento fosse stato effettuato con apporto di criptovalute negoziate su mercati di larga diffusione e dotate di un valore di riferimento (e non caratterizzato, quindi, da incontrollabile volatilità legata proprio al rischio di condotte "illegittime" da parte degli operatori del limitato "mercato" di riferimento).

Limitations to capital contribution of cryptocurrency in limited liability companies

Under Italian Law, capital contributions are typically performed through injection of cash. Those who intend to make capital contributions by means of assets or credits must provide the company with a sworn appraisal by a professional expert, to be attached to the company's incorporation documents, which must, *inter alia*, describe such assets or credits and specify the criteria that were used for their evaluation.

The increase of capital under Italian Law triggers an amendment of the by-laws to be resolved by the shareholders' meeting the minutes of which must be drafted by a notary, who subsequently files the minutes at the companies' register. When the notary deems that the legal requirements of the meeting to proceed with the registration are not met, he must notify the directors of the company, which can avoid that the resolution is finally declared ineffective by calling a specific shareholders' meeting to remedy the items not compliant with the law or by requesting the court to order that the shareholders' meeting is recorded at the companies register.

A very recent and interesting decision rendered by the Court of Brescia on 18 July 2018 rejected the appeal filed by the director of a company against refusal by a notary to record at the companies register the minutes of a shareholders' meeting which had resolved on the capital increase through contributions of assets. Specifically, the meeting had resolved on the contribution of certain artistic paintings by one shareholder and of a substantial amount of **cryptocurrency** by the other shareholder, for an amount of Euro 714,000, which was accompanied by the mentioned sworn appraisal drafted by a professional expert.

The notary, however, argued that the high volatility of the cryptocurrencies would have avoided a concrete evaluation of the amount of the contribution to the capital of the company.

In the appeal before the court, the company highlighted, *inter alia*, that the value of the cryptocurrency was confirmed by the appraisal of the expert, that such currency was effectively transferred to the company by means of the transaction password made available to the company by the shareholder, and that the theoretic value of cryptocurrencies is undisputable also on the assumption that the Italian Tax Authority clarified the need to register them in the annual tax statement of income.

The Court, however, did not dispute that cryptocurrencies may generally be considered as acceptable assets for capital contributions, but stated that they must strictly comply with Civil Code requirements under which they shall be eligible for economic evaluation.

In the specific case, the Court maintained that such evaluation was lacking as the currency was indeed operated on a single platform managed by the currency creators, and the expert simply took its value from the website managed by, or somehow referable to, the same creators of the currency without making an independent analysis of its real value.

Therefore, the principle rendered by the Court is that cryptocurrencies must be subject to a proper economic evaluation in order to qualify as eligible assets for capital contributions, and a relevant criterion to assess such value lays in the actual extension and recognition of the market in which the currency is operated.

Paolo Bonolis
Partner

paolo.bonolis@cms-aacs.com

Gianfabio Florio
Associate

gianfabio.florio@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect

subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[cms.law](https://www.cms.law)

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)